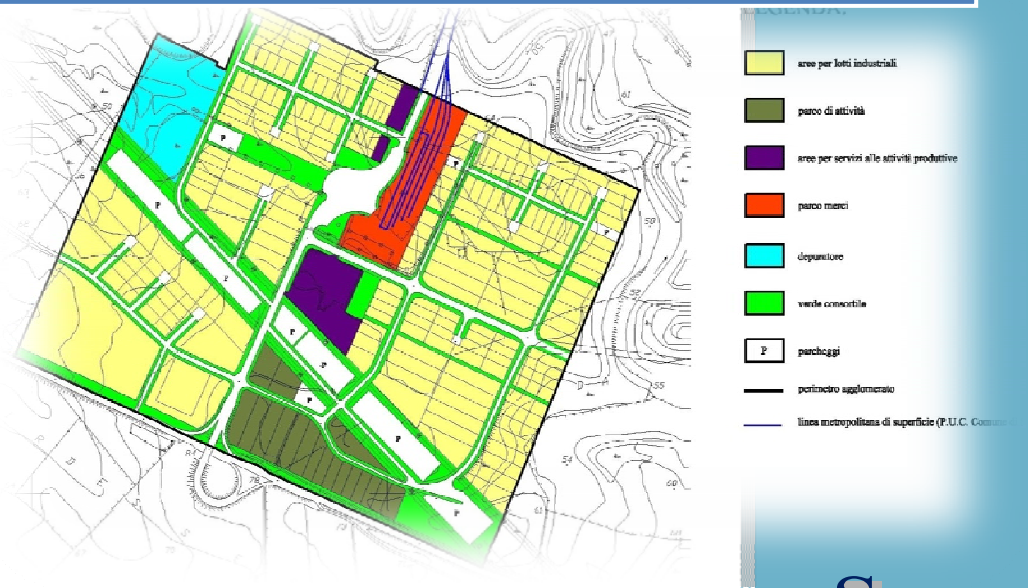
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

(già Consorzio A.S.I.)

Regolamento sulle modalità e condizioni delle assegnazioni di vendita dei lotti di terreno



- Approvato con Delibera Assemblea Generale n° 591 del 26/06/2001
- Modificato con Delibera Commissariale n° 7682 del 18/09/2003
- Rideterminazione prezzi con Delibera C.D.A. n° 8521 del 26/10/2006

Sede Legale 07100 SASSARI
Via M. Coppino, 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria –
tel. 079 219002 fax 079 217380
C.F. e Partita IVA 00124720905 07041
e-mail: protocollo@pec.cipsassari.it casi@casi-sassari.it
www.cipsassari.it

SASSARI TRUNCU REALE


NAVIC·TVRRITANI

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
SASSARI

(già Consorzio A.S.I.)

REGOLAMENTO
SULLE MODALITA' E CONDIZIONI
DELLE ASSEGNAZIONI DI VENDITA
DEI LOTTI DI TERRENO
AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI

Sassari

TRUNCU REALE

- Approvato con Delibera Assemblea Generale n° 591 del 26/06/2001
- Modificato con Delibera Commissariale n° 7682 del 18/09/2003
- Rideterminazione prezzi di vendita con Delibera C.D.A. n° 8521 del 26/10/2006

A) **REGOLAMENTO SULLE MODALITA' E CONDIZIONI DELLE ASSEGNAZIONI IN VENDITA DEI LOTTI DI TERRENO**

Terminata la fase istruttoria a cura degli uffici consortili, il Consiglio d'Amministrazione - previo versamento di un deposito cauzionale pari al 5% del prezzo di vendita del lotto industriale - delibera l'assegnazione in vendita del lotto.

Detto deposito sarà incamerato dal Consorzio ove l'imprenditore dovesse recedere o decadere dalla assegnazione.

Il pagamento del lotto avverrà in sei quote trimestrali, a partire dal 6° mese dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione. L'importo delle prime cinque quote sarà pari al 16% (più IVA) del prezzo di vendita e l'ultima quota sarà pari al 20% (più IVA) - meno l'importo del deposito cauzionale.

Il mancato pagamento, alla data stabilita, anche di una sola quota comporterà la decadenza dall'assegnazione.

Avvenuto il pagamento del 90% (più IVA) del prezzo di vendita, l'acquirente potrà, a richiesta, essere immesso nel possesso del lotto di terreno assegnato.

Ogni quota deve essere versata, a pena di decadenza dall'assegnazione, entro il decimo giorno dall'inizio del relativo trimestre.

L'atto pubblico di compravendita dovrà essere stipulato entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Nel caso in cui la stipula dell'atto intervenga prima del ventunesimo mese, il pagamento avverrà a saldo al momento dell'atto stesso.

Le somme versate saranno considerate a tutti gli effetti anticipazioni sul prezzo di acquisto al momento dell'atto pubblico di compravendita.

Gli interessi sulle somme versate di cui ai precedenti commi, eventualmente maturati prima dell'atto di acquisto o della decadenza o della rinuncia all'assegnazione, saranno attribuiti al Consorzio a titolo di corrispettivo della obbligazione di vendita e di vincolo del prezzo per il periodo della assegnazione.

L'acquirente inoltre, sotto condizione risolutiva, ha l'obbligo di realizzare gli impianti e iniziare l'attività produttiva entro 3 (tre) anni dalla data della stipulazione dell' atto di compravendita. In mancanza il Consorzio potrà chiedere la retrocessione dell'area contro il pagamento del prezzo di vendita, escluso il 10% - al netto da ogni onere di legge e comprensivo del deposito cauzionale , senza alcuna maggiorazione per interessi, indennità, rimborso di spese a qualunque titolo sostenute, o altro. In tal caso farà carico ad esso acquirente ogni spesa relativa e conseguente alla stipulazione dell'atto di retrocessione dell'immobile al Consorzio stesso. Concretizzandosi la risoluzione del contratto, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente primo comma da parte dell'acquirente, allo stesso spetterà per le opere comunque eseguite il rimborso delle sole spese vive documentate; ma ciò solo nell'ipotesi e nei limiti in cui il Consorzio dichiari di poterle utilizzare e/o cederle terzi.

L'acquirente è obbligato a comunicare per iscritto al Consorzio le date di approvazione del progetto, di inizio della costruzione e di inizio dell'attività.

E' fatto divieto di qualunque utilizzazione dell'area venduta per scopi diversi da quelli previsti dall'assegnazione.

Il Consorzio si riserva la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute e degli stabilimenti su di esse esistenti nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, con le modalità previste e disciplinate dall'art.63 della legge 23.12.1998 n.448.

L'acquirente non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, la proprietà dell'area e/o delle costruzioni, né costituire sopra detto immobile diritto reale di godimento,né sostituire sé stesso con terzi subentranti nel godimento dell'immobile acquistato, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione del Consorzio L'autorizzazione – finalizzata, prevalentemente, a garantire la destinazione industriale del complesso aziendale realizzato - è condizionata al pagamento al Consorzio di un corrispettivo pari al 20% della differenza fra il prezzo in vigore al momento dell'assegnazione e quello in vigore al momento dell'autorizzazione di cui sopra.

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad opportune verifiche all'interno del complesso aziendale realizzando e/o realizzato. A questo scopo i Funzionari a ciò incaricati, con adeguato preavviso, avranno libero accesso ai cantieri di lavoro ed avranno diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie. Del pari tale facoltà è concessa ai Funzionari del Consorzio anche dopo il compimento dell'opera e dopo la sua attivazione industriale. Qualora occorresse assicurare il segreto commerciale ed industriale sulla consistenza e sullo stato di avanzamento dei lavori nonché sugli impianti, il Consorzio dovrà garantire tutte le opportune precauzioni al riguardo d'intesa con l'imprenditore.

La parte acquirente su richiesta del Consorzio si impegna a fornire a quest'ultimo informazioni statistiche riguardanti il complesso industriale di cui trattasi. Qualora, però, su tali dati la parte acquirente ritenesse necessario mantenere il massimo della riservatezza, il Consorzio dovrà rispettare tale esigenza.

L'imprenditore è obbligato a realizzare, nell'impianto programmato, tutti i trattamenti a tutela dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

B) ATTO DI COMPRAVENDITA CONDIZIONATO

1) A seguito di formale motivata richiesta dell'imprenditore, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la stipula dell'atto di compravendita del lotto (atto di compravendita condizionato) senza alcun pagamento all'atto del trasferimento di proprietà ad eccezione di un deposito cauzionale pari al 5% del prezzo di vendita e di un versamento pari al 10% più IVA del prezzo di vendita del lotto.

Il deposito cauzionale sarà incamerato dal Consorzio ove l'imprenditore dovesse recedere o decadere dall'assegnazione prima del pagamento dell'intero prezzo di vendita.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul deposito cauzionale e sul residuo prezzo del lotto dovrà essere corrisposta dall'acquirente al Consorzio in un'unica soluzione al momento della stipula dell'atto notarile;

2) Il debito residuo dovrà essere pagato al Consorzio in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, decorrenti dal mese successivo alla stipula del rogito notarile, contestualmente al versamento dei relativi interessi legali;

3) A garanzia del pagamento delle somme residue e del mantenimento, in capo al Consorzio, della proprietà del lotto oggetto dell'atto condizionato fino al saldo dell'intero prezzo di acquisto, nell'atto pubblico di compravendita dovrà essere inserita la seguente clausola (patto di riservato dominio):

" A garanzia del pieno e puntuale pagamento del debito residuo la parte venditrice si riserva la proprietà di quanto oggi alienato";

4) La stipula dell'atto di compravendita condizionato dovrà avvenire – a pena di decadenza della validità della deroga al Regolamento sopra richiamato – entro un massimo di mesi 4 (quattro) dalla data di comunicazione alla Ditta interessata dell'avvenuta autorizzazione alla stipula stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;

5) Resta inteso che sia il deposito cauzionale che gli interessi delle somme a qualunque titolo versate , eventualmente maturati prima dell'atto di vendita o della decadenza o della rinuncia all'assegnazione, saranno attribuiti al Consorzio;

6) L'acquirente inoltre, sotto condizione risolutiva, ha l'obbligo di realizzare gli impianti e iniziare l'attività produttiva entro 2 (due) anni dalla data della stipula dell'atto di compravendita;

7) E' autorizzato, a seguito dell'adozione della deliberazione di deroga di cui al precedente punto 1 da parte del Consiglio di Amministrazione, il rilascio del Nulla Osta edilizio consortile;

8) Sia nel caso di mancata realizzazione degli impianti e di mancato inizio dell'attività, sia nel caso di mancato pagamento dell'intero prezzo di acquista del lotto, il Consorzio potrà chiedere la retrocessione dell'area contro il pagamento del prezzo di vendita, escluso il 10% - al netto da ogni onere di legge e comprensivo del deposito cauzionale -, senza alcuna maggiorazione per interessi, indennità, rimborso di spese a qualunque titolo sostenute, o altro. In tal caso farà carico ad esso acquirente ogni spesa relativa e conseguente alla stipulazione dell'atto di retrocessione dell'immobile al Consorzio stesso.Concretizzandosi la risoluzione del contratto, per il verificarsi dei casi contemplati nel primo comma del presente punto, all'acquirente spetterà per le opere comunque eseguite il rimborso delle sole spese vive documentate; ma ciò solo nell'ipotesi e nei limiti in cui il Consorzio dichiari di poterle utilizzare e/o cedere a terzi;

9) L'acquirente è obbligato a comunicare per iscritto al Consorzio le date di approvazione del progetto, di inizio della costruzione e di inizio dell'attività;

10) E' fatto divieto di qualunque utilizzazione dell'area venduta per scopi diversi da quelli previsti dall'assegnazione;

11) Il Consorzio si riserva la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute e degli stabilimenti su di esse esistenti nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, con le modalità previste e disciplinate dall'art.63 della legge 23.12.1998 n.448;

12) L'acquirente non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, la proprietà dell'area e/o delle costruzioni, né costituire sopra detto immobile diritto reale di godimento,né sostituire sé stesso con terzi subentranti nel godimento dell'immobile acquistato, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio L'autorizzazione – finalizzata, prevalentemente, a garantire la destinazione industriale del complesso

aziendale realizzato - è condizionata al pagamento al Consorzio di un corrispettivo pari al 20% della differenza fra il prezzo in vigore al momento dell'assegnazione e quello in vigore al momento dell'autorizzazione di cui sopra;

13) Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad opportune verifiche all'interno del complesso aziendale realizzando e/o realizzato. A questo scopo i Funzionari a ciò incaricati, con adeguato preavviso, avranno libero accesso ai cantieri di lavoro ed avranno diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie. Del pari tale facoltà è concessa ai Funzionari del Consorzio anche dopo il compimento dell'opera e dopo la sua attivazione industriale. Qualora occorresse assicurare il segreto commerciale ed industriale sulla consistenza e sullo stato di avanzamento dei lavori nonché sugli impianti, il Consorzio dovrà garantire tutte le opportune precauzioni al riguardo d'intesa con l'imprenditore.

La parte acquirente su richiesta del Consorzio si impegna a fornire a quest'ultimo informazioni statistiche riguardanti il complesso industriale di cui trattasi. Qualora, però, su tali dati la parte acquirente ritenesse necessario mantenere il massimo della riservatezza, il Consorzio dovrà rispettare tale esigenza.

L'imprenditore è obbligato a realizzare, nell'impianto programmato, tutti i trattamenti a tutela dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

C) SOCIETA' COSTITUITE PREVALENTEMENTE DA GIOVANI TRA I 18 E I 35 ANNI

Terminata la fase istruttoria a cura degli uffici consortili, il Consiglio d'Amministrazione - previo versamento di un deposito cauzionale pari al 4% del prezzo di vendita del lotto industriale - delibera l'assegnazione in vendita del lotto.

Detto deposito sarà incamerato dal Consorzio ove l'imprenditore dovesse recedere o decadere dalla assegnazione.

Il pagamento del lotto avverrà, in via normale, in sei quote trimestrali, a partire dal 6° mese dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione. L'importo delle prime cinque quote sarà pari al 16% (più IVA) del prezzo di vendita e l'ultima quota sarà pari al 20% (più IVA) - meno l'importo del deposito cauzionale.

I versamenti delle quote dovranno essere effettuate entro il decimo giorno dall'inizio del relativo trimestre.

Nel caso in cui la Società giovanile non abbia ancora ottenuto il finanziamento, il pagamento di tutte le sei quote potrà avvenire in un'unica rata non oltre il 48° mese dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, contestualmente al versamento dei relativi interessi legali. In tal caso la Società assegnataria dovrà - a pena di decadenza dall'assegnazione - inviare al Consorzio ogni sei mesi adeguata documentazione attestante lo stato della pratica impostata con gli istituti preposti al finanziamento.

Avvenuto il pagamento del 90% (più IVA) del prezzo di vendita, l'acquirente potrà, a richiesta, essere immesso nel possesso del lotto di terreno assegnato.

L'atto pubblico di compravendita dovrà essere stipulato entro 52 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Nel caso in cui la stipula dell'atto intervenga prima del 52° mese, il pagamento avverrà a saldo al momento dell'atto stesso.

Le somme versate saranno considerate a tutti gli effetti anticipazioni sul prezzo di acquisto al momento dell'atto pubblico di compravendita.

Gli interessi sulle somme versate di cui ai precedenti commi, eventualmente maturati prima dell'atto di acquisto o della decadenza o della rinuncia all'assegnazione, nonché gli interessi di cui al comma 5 saranno attribuiti al Consorzio a titolo di corrispettivo della obbligazione di vendita e di vincolo del prezzo per il periodo della assegnazione.

L'acquirente inoltre, sotto condizione risolutiva, ha l'obbligo di realizzare gli impianti ed iniziare l'attività produttiva entro due (due) anni dalla data della stipulazione dell' atto di compravendita. In mancanza il Consorzio potrà chiedere la retrocessione dell'area contro il pagamento del prezzo di vendita, escluso il 10% – al netto di ogni onere di legge e comprensivo del deposito cauzionale - senza alcuna maggiorazione per interessi, indennità, rimborso di spese a qualunque titolo sostenute, o altro.

In tal caso farà carico ad esso acquirente ogni spesa relativa e conseguente alla stipulazione dell'atto di retrocessione dell'immobile al Consorzio stesso. Concretizzandosi la risoluzione del contratto, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente primo comma da parte dell'acquirente, allo stesso spetterà per le opere comunque eseguite il rimborso delle sole spese vive documentate; ma ciò solo nell'ipotesi e nei limiti in cui il Consorzio dichiari di poterle utilizzare e/o cedere a terzi.

L'acquirente è obbligato a comunicare per iscritto al Consorzio le date di approvazione del progetto, di inizio della costruzione e di inizio dell'attività.

E' fatto divieto di qualunque utilizzazione dell'area venduta per scopi diversi da quelli previsti dall'assegnazione.

Il Consorzio si riserva la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute e degli stabilimenti su di esse esistenti nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, con le modalità previste e disciplinate dall'art.63 della legge 23.12.1998 n.448.

L'acquirente non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, la proprietà dell'area e/o delle costruzioni, né costituire sopra detto immobile diritto reale di godimento,né sostituire sé stesso con terzi subentranti nel godimento dell'immobile acquistato, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio L'autorizzazione – finalizzata, prevalentemente, a garantire la destinazione industriale del complesso aziendale realizzato - è condizionata al pagamento al Consorzio di un corrispettivo pari al 20% della diffe-

renza fra il prezzo in vigore al momento dell'assegnazione e quello in vigore al momento dell'autorizzazione di cui sopra.

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere ad opportune verifiche all'interno del complesso aziendale realizzando e/o realizzato. A questo scopo i Funzionari a ciò incaricati, con adeguato preavviso, avranno libero accesso ai cantieri di lavoro ed avranno diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie. Del pari tale facoltà è concessa ai Funzionari del Consorzio anche dopo il compimento dell'opera e dopo la sua attivazione industriale. Qualora occorresse assicurare il segreto commerciale ed industriale sulla consistenza e sullo stato di avanzamento dei lavori nonché sugli impianti, il Consorzio dovrà garantire tutte le opportune precauzioni al riguardo d'intesa con l'imprenditore.

La parte acquirente su richiesta del Consorzio si impegna a fornire a quest'ultimo informazioni statistiche riguardanti il complesso industriale di cui trattasi. Qualora, però, su tali dati la parte acquirente ritenesse necessario mantenere il massimo della riservatezza, il Consorzio dovrà rispettare tale esigenza.

L'imprenditore è obbligato a realizzare, nell'impianto programmato, tutti i trattamenti a tutela dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

Il prezzo di vendita dei lotti siti nell'agglomerato industriale di Sassari – Truncu Reale è stabilito in € 17,00 al mq. più IVA (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n.8521 del 26.10.2006).

L'acquirente è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del P.R.T. ed in particolare:

a) Sono ammesse soltanto costruzioni corrispondenti al carattere specifico della zona, insediamento industriale, attività direttamente connesse, previste dal Piano. Nei lotti industriali non sono consentiti locali di abitazione tranne alloggi di servizio per custodi e per il personale tecnico la cui presenza continua in loco è indispensabile;

b) L'indice di copertura dei lotti industriali, espresso come rapporto tra superficie coperta e superficie totale del lotto, sarà di norma non superiore al 40%, salvo quanto appresso descritto per la distanza minima dai confini. Il Consorzio potrà autorizzare un maggiore indice di copertura fino al limite massimo del 65% per ampliamenti di stabilimenti esistenti o per particolari iniziative, purchè venga assicurato all'interno del lotto un'ampia disponibilità di aree libere. All'interno di ogni lotto deve in ogni caso essere riservato uno spazio per parcheggi pari a 1 mq. per ogni 10 mc di costruzione;

c) distacchi minimi dei fabbricati dalle recinzioni dei lotti non saranno inferiori, per i distacchi laterali e il retro, a m 5 per i lotti fino a 5.000 mq, a m 6 per i lotti da 5.000 a 10.000 mq e a m 8 per i lotti superiori a 10.000 mq; il distacco sul fronte di accesso dovrà avere il valore minimo di 7 m per i lotti inferiori a 5.000 mq; di 8 m per lotti compresi tra 5.000 e 10.000 mq e m 10 per i lotti superiori a 10.000 mq; tali distanze dovranno essere maggiorate in relazione alle esigenze dello spazio per il parcheggio delle autovetture interne, di cui al precedente punto b. Le cabine di trasformazione elettrica potranno essere realizzate a filo della recinzione; per gli alberi da piantare il distacco è ridotto, ma in misura tale che in ogni caso la distanza tra l'asse delle alberature e la recinzione non sia inferiore a m 3. Per le aree artigianali valgono le stesse norme precedenti salvo per quanto riguarda i distacchi dai confini laterali. Tali distacchi possono essere annullati tra due lotti confinanti nel caso di comune accordo tra i proprietari.

c/bis) Le prescrizioni di cui alla precedente lettera c) si applicano alle sole ipotesi di primo insediamento delle Aziende. In caso di suddivisione della proprietà di fabbricati esistenti conseguente a riconversione industriale e/o a riutilizzo di manufatti di imprese che hanno ridotto o cessato l'attività, il Consorzio può, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, derogare alle norme sui distacchi minimi dei fabbricati dalle nuove recinzioni dei lotti e a quelle sui distacchi minimi sul fronte di accesso;

d) Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate; di norma sono escluse opere con muratura continua e chiusa. Sono ammesse zoccolature in muratura di limitata altezza sul terreno, non superiore in ogni caso a m 0,60; i distacchi minimi su strada potranno essere aumentati dal Consorzio nei casi in cui le recinzioni o le alberature ricadano in corrispondenza di curve stradali, di incroci, di biforcazioni e diramazioni; di norma le alberature dovranno essere arretrate di m. 20 dagli incroci;

e) Non sono ammesse costruzioni accessorie od altro che risulti addossato alle recinzioni su strada o sui confini con gli altri lotti; viene fatta eccezione per la portineria che potrà essere addossata alla recinzione esterna, tale costruzione dovrà essere realizzata accanto all'ingresso, potrà coprire al massimo mq 80 ed essere alta non più di m. 3,50; è inoltre ammessa la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli. La superficie del lotto non coperta da fabbricati e impianti dovrà essere oggetto di sistemazioni esterne e a verde secondo apposito progetto da approvare da parte del Consorzio;

f) Nelle aree non coperte da edifici, esclusi i cortili interni ai fabbricati, è facoltà del Consorzio fare opere di canalizzazione nel sottosuolo e nello spazio per acquedotti, gasdotti, fognature, condutture per elettrodotti e telefoni, con esclusione di ogni indennità per l'installazione;

g) Le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere smaltite nell'osservanza delle norme previste dalla vigente legislazione nazionale e/o regionale. Relativamente ai diversi trattamenti ed allo scarico delle acque reflue, l'acquirente è tenuto al rispetto di quanto stabilito dal "REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SASSARI – PORTO TORRES – ALGHERO, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DELIBERA DI ASSEMBLEA GENERALE N.622 DEL 07/05/2002" e successive modifiche e/o integrazioni. Di detto "Regolamento" si fornirà copia successivamente alla stipula dell'atto di compravendita.

Al momento della consegna di detto “Regolamento” l’acquirente dovrà sottoscrivere, per ricevuta e per accettazione di quanto in esso stabilito, la nota del Consorzio con la quale si provvede ad effettuare detta consegna;

h) Le emissioni nell'atmosfera dovranno essere sottoposte alla disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento in cui detta emissione avviene e/o viene autorizzata salve, sempre, successive modifiche e/o integrazioni alla normativa di settore.
In qualsiasi momento il Consorzio potrà accertare le caratteristiche dei fumi emessi e ordinare la messa in opera di dispositivi atti a ridurre la emissione di essi;

i) Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente al momento in cui detto smaltimento viene effettuato.
Le aziende insediate dovranno trasmettere al Consorzio copia di tutta la documentazione inviata agli organismi interessati al rilascio di autorizzazioni, nonchè - appena ottenute - delle autorizzazioni medesime.

Gli oneri per gli allacci idrici e fognari , dal pozzetto consortile e sino al lotto assegnato, sono a totale carico degli insediandi.

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI
già **Consorzio A.S.I.**
Area Sviluppo Industriale Sassari-Porto Torres-Alghero
07100 SASSARI – Via M. Coppino, 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria –
tel. 079 219002 fax 079 217380
C.F. e Partita IVA 00124720905 07041
Alghero – Loc. San Marco Tel. 079 989 900 –
Porto Torres – Via Ponte Romano, 164 – Tel 079 516 008
e-mail: protocollo@pec.cipsassari.it casi@casi-sassari.it
www.cipsassari.it